

**CAMB/2017/60 del 13 settembre 2017**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Area Amministrazione. Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma. Approvazione schema di convenzione.**

Il Presidente  
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

**CAMB/2017/60**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

L'anno **2017** il giorno 13 del mese di settembre alle ore 10.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/0005517 del 12/09/2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
3			PC		A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma. Approvazione schema di convenzione.**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare artt. 5 e 192;
- il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in particolare l'art. 16 *Società in house*;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**visti** in particolare:

- la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante "Norme per la promozione dell'occupazione" che, all'art. 18 prevede l'istituzione di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante

conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e di stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico;

- il D.M. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per la promozione uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
- la legge regionale n. 7 del 16 luglio 2013 recante “Disposizioni in materia di tirocini”;

**richiamate:**

- la deliberazione n. 10 del 31/07/2012 con cui il Consiglio d’ambito ha nominato l’ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n.23/2011;
- la deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2017 con cui è stato affidato al Direttore Generale l’esercizio ad interim delle funzioni di responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia;

**premesse** che:

- ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 142/1998 “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori ed i datori di lavoro pubblici e privati e per ogni tirocinio deve essere predisposto un progetto formativo e di orientamento;
- l’Agenzia intende dar corso alle iniziative formative di tirocinio curricolari e formative per agevolare i percorsi di orientamento degli studenti attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per proseguire le attività di collaborazione già in essere con diversi Atenei;
- l’Università degli Studi di Parma rientra fra i soggetti promotori dei percorsi di tirocinio;
- il tirocinio formativo e di orientamento non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza;

**dato atto** che:

- il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo per la messa in pratica delle conoscenze acquisite durante il corso di formazione;
- la sottoscrizione della convenzione di tirocinio non comporterà alcun onere finanziario né retributivo né assicurativo per l’Agenzia;

- ATERSIR e Università di Parma convengono di regolare il rapporto di collaborazione nei modi e nei tempi così come indicati nello schema di convenzione allegato al presente atto;
- l'Agenzia favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, servizi e dell'assetto organizzativo;
- i percorsi di tirocinio curricolare saranno definiti sulla base di specifici programmi formativi che ne espliciteranno di volta in volta i contenuti formativi, organizzativi e la durata;
- i tirocini potranno essere svolti in tutte le Aree dell'Agenzia;

**ritenuto**, pertanto, di procedere alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini curricolari con l'Università degli Studi di Parma per consentire, nel limite delle disponibilità degli uffici ad accogliere tirocinanti, agli studenti che ne facciano richiesta lo svolgimento delle attività formative presso l'Agenzia;

**visto** lo schema di convenzione che definisce i criteri e le modalità di attuazione dei tirocini curricolari che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A;

**dato atto**, altresì, che l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**visti** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

## **DELIBERA**

1. di accogliere studenti dell'Università di Parma per tirocini curricolari per la realizzazione di una esperienza formativa sul lavoro, con le modalità ed alle condizioni indicate nella convenzione e nei progetti formativi che verranno sottoscritti per ogni studente in tirocinio in base a quanto previsto dal Regolamento generale dell'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini;
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'allegato sub lettera "A" alla presente deliberazione il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Direttore, che interviene in nome e per conto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, alla sottoscrizione della presente convenzione con l'Università di Parma;

4. di dare atto che il Dirigente dell' Area, ovvero il dipendente incaricato di Posizione Organizzativa, che accoglie gli studenti in tirocinio riveste il ruolo di tutore aziendale nei confronti degli studenti/tirocinanti intervenendo nella sottoscrizione del progetto formativo, della valutazione del percorso di tirocinio ed in ogni altro documento inerente il singolo percorso di tirocinio;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

**CONVENZIONE UNICA  
DI TIROCINIO FORMATIVO**

CONVENZIONE N. _____
-------------------------

**TRA**

**Università degli Studi di Parma** con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Vicario prof. Giovanni Franceschini, nato a Castelnovo ne' Monti (RE) il 29 maggio 1960, o da suo Delegato alla firma con procura notarile

**E**

(ragione sociale) .....  
con sede legale in .....  
Via ..... n. ....  
codice fiscale / partita IVA ..... d'ora in poi denominata "soggetto  
ospitante", rappresentata da .....  
nato a ..... il .....

**PREMESSO**

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509";
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU)
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma.

**Art. 2**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e

verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

### **Art. 3**

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto Formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

### **Art. 4.**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

### **Art. 5**

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno dei singoli progetti formativi).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

### **Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;

- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione

Trovano applicazione le norme contenute nella legge 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

#### **Art. 7**

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### **Art. 8**

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e dall D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di dei propri studenti immatricolati cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Soggetto ospitante/Datore di Lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "*Informazione ai lavoratori*" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, procederà alla classificazione, ai fini della radioprotezione, dei Tirocinanti (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, presso il Servizio di Fisica Sanitaria che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 – D.lgs. 230/95 s.m.i.).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

#### **Art. 9**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

#### **Art. 10**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

#### **Art. 11**

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

#### **Art. 12**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

*Per il soggetto ospitante:*

*Per il soggetto promotore:*

Il Rettore Vicario

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Parma, \_\_\_\_\_

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 60 del 13 settembre 2017

**Oggetto: Area Amministrazione. Tirocini curriculari per studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Parma. Approvazione schema di convenzione.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13 settembre 2017

Approvato e sottoscritto

IL Presidente  
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore  
F. to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 21 settembre 2017

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna